

- 3) Se le misure cautelari che possano essere adottate, d'ufficio o su istanza di parte, nell'ambito di un procedimento avviato con un'azione individuale non debba[no] estendere i loro effetti fino al momento in cui intervenga una pronuncia definitiva o nel procedimento individuale, o in un procedimento collettivo che interferisca con l'esercizio delle azioni individuali, al fine di garantire i mezzi adeguati ed efficaci previsti nel summenzionato articolo 7 della direttiva citata.

(¹) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Mercantil n. 3 de Barcelona (Spagna) il 9 dicembre 2014 — Nuria Robirosa Carrera e César Romera Navales/Banco Popular Español, S.A.

(Causa C-570/14)

(2015/C 046/42)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Mercantil n. 3 de Barcelona

Parti

Ricorrenti: Nuria Robirosa Carrera e César Romera Navales

Convenuta: Banco Popular Español, S.A.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 43 della Ley de Enjuiciamiento Civil spagnola, che impedisce al giudice di proporre alle parti un'eventuale sospensione del procedimento civile qualora un altro giudice o tribunale abbia sottoposto una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, non comporti una chiara limitazione della previsione di cui all'articolo 7 della direttiva 93/13/CEE (¹), rispetto all'obbligo degli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, di provvedere a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.
- 2) Se l'articolo 721.2 della LEC spagnola, che impedisce al giudice di adottare o di proporre d'ufficio l'adozione di misure cautelari in procedimenti individuali in cui è chiesta la nullità di una condizione generale di contratto quale clausola abusiva, non comporti una chiara limitazione alla previsione di cui all'articolo 7 della direttiva 93/13/CEE, rispetto all'obbligo degli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, di provvedere a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.
- 3) Se le misure cautelari che possano essere adottate, d'ufficio o su istanza di parte, nell'ambito di un procedimento avviato con un'azione individuale non debba[no] estendere i loro effetti fino al momento in cui intervenga una pronuncia definitiva o nel procedimento individuale, o in un procedimento collettivo che interferisca con l'esercizio delle azioni individuali, al fine di garantire i mezzi adeguati ed efficaci previsti nel summenzionato articolo 7 della direttiva citata.

(¹) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) l'11 dicembre 2014 — Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides/Mostafa Lounani

(Causa C-573/14)

(2015/C 046/43)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État